



C.F. 00453970873

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

PROVINCIA DI CATANIA UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

DECRETO DIRIGENZIALE N° 197 DEL 31 DIC. 2018

DECRETO DI ESPROPRIAZIONE

(art.42bis del D.P.R. 8/6/2001 n°327)

a favore del Comune di San Giovanni La Punta (CT) - avente sede in Piazza Europa, nella qualità di Autorità espropriante, per l'espropriazione dei beni immobili di proprietà dei signori La Rosa Filadelfo e La Rosa Stefano, occupati per pubblica utilità per la realizzazione dei lavori di costruzione fognatura I° lotto.

proprietari della particella n° 2951 del foglio 3 di are 1 e centiare 52,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

Premesso che

- Con Delibera di C.C. n° 182 del 21/12/1981 è stato approvato il "progetto del 1° lotto della fognatura" dell'importo di £ 11.100.000.000 di cui £. 47.675.000 per le espropriazioni, stabilendo inoltre di assumere un mutuo con la Cassa DD.PP. dell'importo di £ 11.100.000.000 da destinare alla costruzione dell'opera pubblica, con ammortamento da assumere lo Stato ai sensi dell'ex art. 4 della L.650/1979;
- Con la Delibera di G.M. n° 297 del 28/06/1984, venivano approvati l'elenco ed il piano particellare d'esproprio, integrativi del progetto approvato con la Delibera di C.C. n° 182 del 21/12/1981, con la motivazione di voler rendere più funzionale la costruzione della predetta fognatura, tra cui risulta un'area di proprietà, in quota indivisa e per 1/2 ciascuno, dei signori La Rosa Filadelfo nato a : _____ il _____ cod. fisc. _____ e La Rosa Stefano nato a : _____ il _____ cod.fisc. _____ che è stata occupata, in via temporanea e d'urgenza in esecuzione del Decreto Sindacale n° 2 del 09/10/1985, il quale disponeva che tale occupazione era autorizzata per il periodo di 5 anni;
- Il richiamato Decreto n° 2 del 09/10/1985, che veniva notificato alle ditte proprietarie, oltre ad autorizzare l'occupazione temporanea e d'urgenza, disponeva l'accesso sui luoghi al tecnico comunale, per procedere alla redazione dei relativi verbali di consistenza e di occupazione;
- Con verbale del 30/10/1985 veniva effettuata l'immissione in possesso e redatto il relativo verbale di consistenza del bene dei suddetti proprietari, individuato al foglio 3 particella 448 di mq. 216,00, da cui si rileva che all'epoca dell'occupazione il bene risultava essere un terreno coltivato ad agrumeto;
- Con nota prot. 9296 del 08/04/1992 l'Amministrazione Comunale trasmetteva alla ditta proprietaria il Decreto Sindacale n° 3/92 del 18/02/1992, di determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione, che inoltre veniva pubblicato sia sulla G.U.R.S. sia all'Albo Pretorio del Comune;
- La ditta proprietaria nei successivi trenta giorni dalla notifica del citato Decreto n° 3/92 non inoltrava alcuna accettazione, per cui, l'indennità proposta, a norma di legge, si riteneva rifiutata, il che ha dato luogo alla disposizione di deposito dell'importo di £. 1.490.400 alla Cassa Depositi e Prestiti;
- Che veniva invece inoltrata una richiesta di corresponsione di indennità di espropriazione e di occupazione e/o del risarcimento del danno, con lettera introitata al protocollo generale al n° 20255 del 06/08/1997, riscontrata dall'Amministrazione Comunale con nota prot. 24664 del 01/10/1997 interlocutoriamente, ovvero

senza dare esito alla istanza inoltrata;

- Non si è conclusa la procedura di espropriazione e pertanto, nonostante l'opera pubblica sia stata realizzata ed ultimata, i beni occupati risultano ancora oggi intestati, ciascuno per i propri diritti, ai sig.ri La Rosa Filadelfo e La Rosa Stefano come sopra generalizzati, non essendo mai intervenuto alcun atto traslativo della proprietà.

Accertato che

- La ditta proprietaria proponeva ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania Reg. gen. n° 1986 del 2002, per la "violazione e falsa applicazione dell'art. 13 L.F. e illegittimità derivata dalla procedura di espropriazione", rinunziando alla restituzione del bene e chiedendo il riconoscimento al risarcimento del danno oltre rivalutazione ed interessi legali;
- il Comune non si è costituito in giudizio;
- che è sopravvenuto nel quadro normativo in materia di espropriazioni per pubblica utilità, l'art. 42bis del D.P.R. 327/2001, recepito in Sicilia con l'art. 36 della L.R. 7 del 02/08/2002;
- Con sentenza della Seconda Sezione, n° 615/2015, l'adito Tribunale ha accolto il ricorso e pertanto ha ordinato, oltre alla rifusione delle spese di lite: 1) di restituire ai ricorrenti l'immobile occupato, ovvero di acquisirlo ai sensi dell'art. 42bis T.U. Espropriazioni, salva ogni altra ipotesi di acquisto legittimo del bene stesso, con le conseguenze risarcitorie e indennitarie specificate in motivazione; 2) di determinarsi in ordine alla restituzione o all'acquisizione dell'immobile entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza e di notificare tempestivamente ai proprietari l'eventuale provvedimento di acquisizione, che dovrà essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente, nonché comunicato alla Corte dei Conti;
- Che l'Amministrazione non si è espressa entro il termine assegnato di sessanta giorni, e la ditta proprietaria ha quindi inoltrato ricorso al TAR Sezione staccata di Catania n° 2421 del 2016 per l'esecuzione del giudicato nascente dalla Sentenza n° 615/2015, sfociato nella Sentenza n° 2972/2017 con la quale il Tribunale, accogliendo il ricorso, ordina al Comune di adottare le determinazioni amministrative necessarie per dare esecuzione alla sentenza, entro il termine di centocinquanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla notifica su istanza di parte se anteriore, termine che decorre dal 17/01/2018, come riportato sul timbro di ricezione del protocollo comunale sulla copia della Sentenza trasmessa dal TAR con prot. 1931 del 17/01/2018.

Vista

- La relazione prot. n° 872/L.L.P.P del 15/06/2018 del Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni in cui vengono espresse le motivazioni per le quali persiste il requisito della pubblica utilità del bene occupato e rilevato da quest'ultima che " *In ragione dell'utilità pubblica del bene già occupato e da espropriare, che assolve a funzione strategica nel più generale assetto funzionale della viabilità locale, stante che la porzione di area occupata costituisce una porzione della strada denominata Via Perugia, proseguimento della Via Messina, che collega via Della Regione al quartiere Dragonesi, e che nel suo completo sviluppo costituisce una delle due direttrici che consentono di dotare il quartiere dell'opportuno e fondamentale grado di sicurezza in caso di emergenze tese all'evacuazione della zona, nonché unica alternativa all'altro asse viario di cui fruisce il quartiere costituito da Via Montegrappa, si ritiene necessario che il bene occupato venga acquisito al patrimonio indisponibile dell'Ente*" e quindi al mantenimento dell'opera;

Atteso che

- In esecuzione della Sentenza pervenuta è stato esperito dal Dirigente dell'Ufficio per le espropriazioni, preliminarmente alla emanazione del decreto di cui all'art. 42 bis del DPR 327/2001, il tentativo di acquisizione alternativo all'emanazione del decreto stesso, attraverso un'ipotesi di conciliazione con la ditta proprietaria avente la finalità di stipulare un atto di cessione volontaria transattivo;
- Che l'offerta economica formulata dalla ditta ricorrente con PEC del 09/04/2018, pari ad € 144.850,00, e quella riformulata per le vie brevi dai successivi incontri, pari a € 80.000,00 oltre alle spese legali, è stata ritenuta non congrua in quanto oltremodo esorbitante rispetto al calcolo dell'indennità di € 30.082,72 effettuato dal Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni in via provvisoria nelle more dell'accertamento

della superficie reale occupata secondo i criteri di cui all'art. 42bis del D.P.R. 327/2001;

Visto

- il provvedimento prot. 20014/gen del 15/06/2018 del Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni con la quale ha chiuso il procedimento con la determinazione che persistendo la fattispecie della pubblica utilità il bene andrà mantenuto nella disponibilità del Comune e si darà luogo all'emanazione del provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42bis del DPR 327/2001;

Tenuto conto

- che in via preliminare alla emanazione del Decreto occorre individuare univocamente l'area da espropriare mediante frazionamento catastale che identificasse lo spezzone di che trattasi, concretizzatosi, a seguito di affidamento di incarico esterno a professionista qualificato esterno all'Amministrazione, con la particella n° **2951 del foglio 3 di are 1 e centiare 52** (derivata dalla particella n° 448 del foglio 3) che, come si dimostra, sostanzialmente coincide con la superficie ipotizzata dallo scrivente dopo essersi recato sui luoghi oggetto di occupazione e che si è posta quale riferimento per la proposta economica avanzata dal Comune con la nota prot. 20014 del 15/06/2018 alla ditta ricorrente;

Valutato

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del DPR 327/01, e ss.mm.ii., l'assoluta necessità di vedere riconosciuta la proprietà del Comune di San Giovanni La Punta per motivi di pubblica utilità delle aree di cui trattasi, in relazione alla natura dell'opera pubblica già realizzata, dando atto della conclusione del procedimento per l'emissione del decreto acquisitivo ex art 42bis DPR 327/2001, quale atto *dovuto iussu iudicis*;

Visto

- l'art. 42 bis del DPR 327/01 recante norme sull'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico e ritenuta la prevalenza dell'interesse pubblico alla permanenza dell'opera pubblica realizzata sulle predette aree rispetto ai contrapposti interessi privati, meramente riconducibili ad aspetti economici, in considerazione della ormai irreversibile trasformazione delle aree di cui trattasi per scopi di pubblica utilità;

Dato atto che

- il Comune in ottemperanza alla richiamata sentenza TAR deve quindi emettere specifico decreto acquisitivo disponendo, non retroattivamente, l'acquisizione al suo patrimonio indisponibile delle aree occupate, disponendo altresì il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, a favore dei relativi proprietari, di una indennità pari al valore venale del bene al momento del provvedimento acquisitivo, incrementato del 10% a titolo forfettario per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito, nonché del 5% che le aree avevano in ogni anno successivo alla scadenza dell'occupazione;

Vista

- La perizia estimativa redatta in data 13/12/2018 da questa Posizione Organizzativa, ed allegata alla Determina Dirigenziale n° 151 del 13/12/2018 con la quale è stato disposto il Deposito alla Ragioneria Territoriale dello Stato, dell'importo calcolato, con il criterio del suddetto art. 42bis del DPR 327/2001, per tutti i risarcimenti ed indennità dovute per legge, in € **29.783,80**;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Considerato che il Decreto di espropriazione va pubblicato sulla GURS per estratto, nonché registrato, trascritto e notificato alle ditte interessate nelle forme previste per gli atti processuali civili, e che, in particolare, il decreto va registrato entro venti giorni dalla sua emanazione pena le sanzioni fiscali di legge;

Visto il D.Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 08.06.2001, n. 327, e ss.mm.ii.;

Vista la L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8, e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Sindacale n° 21 del 04/08/2015 con la quale è stato incaricato delle funzioni di dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni l'arch.i. Angelo Plastini e ritenuta la propria competenza all'emanazione del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto, soggetto emanante il provvedimento, ed i soggetti incaricati dell'istruttoria dell'atto non versano in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi in relazione al presente provvedimento;

DECRETA, AI SENSI DELL'ART. 42bis del DPR 327/2001

Art. 1 - I beni immobili appresso specificati, di proprietà dei Soggetti qui di seguito elencati, sono espropriati in via definitiva, con l'effetto traslativo della proprietà a favore del Comune di San Giovanni La Punta, in esecuzione dei "lavori di costruzione fognature 1° lotto":

Soggetti intestatari:

- | | |
|------------------------------------------|--------------|
| 1) La Rosa Filadelfo nato a _____ | cod. fisc. 1 |
| proprietario per 1/2 | |
| 2) La Rosa Stefano nato a _____ | il _____ |
| proprietario per 1/2; | cod.fisc. |

Dati dell'immobile: **Catasto Terreni foglio 3 particella n° 2951 di are 1 e centiare 52;**

Indennità risarcitoria: **€ 29.783,80**

- Art. 2 -** Per l'effetto il Settore Lavori Pubblici – Servizio Espropriazioni di questo Comune di San Giovanni la Punta, provvederà alla notifica del presente Decreto ai suddetti Soggetti proprietari degli immobili espropriati, con le modalità previste per gli atti processuali civili, curandone, entro i termini di legge, l'inserzione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, a norma dell'art. 23 del D.P.R. 08/06/2001, n. 327; il predetto Settore provvederà, altresì, ad eseguire la relativa trascrizione presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Catania, e tutte le correlate operazioni di volture catastali necessarie affinché le stesse, risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni indotti con il presente Decreto.
- Art. 3 -** Copia integrale del presente Decreto dovrà essere trasmesso entro trenta giorni dalla sua emanazione alla competente sezione della Corte dei conti ai sensi del c. 7 dell'art. 42bis del DPR 327/2001.
- Art. 4 -** Dichiarare che il presente provvedimento non ha effetti diretti sia sul bilancio comunale e sul patrimonio;
- Art. 5 -** Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, e l'inserimento nel sito Web sezione atti amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n. 11 nonché nella sezione amministrazione trasparente ex D.Lgs. 14/03/2013 n. 33: Sezione liv.1 "provvedimenti" – Sottosezione liv. 2 "provvedimenti dirigenti amministrativi";
- Art. 6 -** Dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

San Giovanni La Punta li 21/12/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI
(arch.i Angelo Plastini)

